



# **COMUNE DI SERRAMAZZONI**

Provincia di Modena

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 102 del 29/07/2022**

OGGETTO:

**INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E APPROVAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 20:55, con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 14.03.2020 si è riunita la Giunta Comunale.

<b>BARTOLACELLI CLAUDIO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>MARCELLAN MARA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>CASOLARI GIAN PAOLO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>GHIARONI LUIGI</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Assume la presidenza il sindaco, BARTOLACELLI CLAUDIO.

Partecipa alla seduta MONTANARI CRISTINA, Vicesegretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all'esame della proposta di deliberazione importata di seguito.

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E APPROVAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021.

La presenza degli Assessori è avvenuta mediante videoconferenza (chiamata audiovideo via skype), secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta comunale n. 33 del 14/3/2020.

Presenti presso la sede comunale Sindaco e Vicesegretario.

L'identità personale degli Assessori è stata accertata dal Vicesegretario, compresa la votazione.

### LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- con il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

**Letto**, in particolare, l'art. 11-bis, D.lgs. n. 118/2011, il quale dispone quanto segue:

***Art. 11-bis Bilancio consolidato***

*1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

*2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

*3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

*4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.*

**Ricordato** che il DM. Economia e Finanze 29 agosto 2018 ha modificato in modo significativo il principio contabile che regola il bilancio consolidato, ovvero l'allegato 4/4 al D.lgs. n. 118/2011:

- la Giunta comunale dovrà individuare il Gruppo amministrazione pubblica (GAP), composto da tutti gli enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, indipendentemente dalla loro veste giuridica;
- a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se

- trattasi di società quotata;
- ai fini dell'inclusione nel GAP non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;
  - con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza inferiore al 3% per ciascuno dei seguenti parametri: •totale dell'attivo; • patrimonio netto • ricavi caratteristici; il superamento di solo uno dei tre parametri fa scattare l'obbligo del consolidamento (in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti);
  - la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento; questo comporterà che l'ente capogruppo dovrà individuare quei bilanci la cui sommatoria di soglia di irrilevanza sia inferiore al 10%.; per gli altri bilanci la cui sommatoria è uguale o superiore al 10% si dovrà procedere a inserire tali organismi all'interno del bilancio consolidato;
  - a parte i casi in cui gli organismi partecipati siano affidatari diretti, possono essere considerate irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale;
  - l'ente capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione; la procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo;

**Verificato**, quindi, che questo Ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021;

**Richiamato** il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011, il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

- 1) elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

**Richiamati** altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, D.Lgs. n. 118/2011, i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato;

**Atteso** che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a) *Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.*

*Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- *totale dell'attivo,*
- *patrimonio netto,*
- *totale dei ricavi caratteristici.*

*In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.*

*Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.*

*La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.*

*Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento<sup>1</sup>.*

*Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.<sup>2</sup>*

*La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".*

*Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".*

*In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto<sup>3</sup>, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.*

*b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione"<sup>4</sup>.*

**Osservato** che, nel caso del Comune di Serramazzoni, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2021, approvati congiuntamente al rendiconto della gestione dello stesso anno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/4/2022, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

---

<sup>1</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

<sup>2</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

<sup>3</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

<sup>4</sup> Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

Voce	Dati comune	3% soglia di irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	46.898.984,24	1.406.969,53
PATRIMONIO NETTO	26.635.750,73	799.072,52
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	8.336.493,75	250.094,81

**Effettuata** la seguente ricognizione ai fini della identificazione del **Gruppo amministrazione pubblica** e del **perimetro di consolidamento** dell'ente secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4, D.lgs. n. 118/2011, in base alla quale:

- costituiscono organismi strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 118/2011: non ricorre la fattispecie;
- costituiscono enti strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 11-*bis*, D.lgs. n. 118/2011:

Ente/Società	Tipologia	Diretta/Indiretta	Forma giuridica	% di partecipazione	GAP	Motivo GAP
Lepida S.c.p.A.	3 - Ente partecipato	Diretta	S.c.p.A.	0,00143%	si	Ente partecipato
Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena	3 - Ente partecipato	Diretta	Consorzio	0,94000%	si	Ente partecipato
Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile	3 - Ente partecipato	Diretta + indiretta ACER	Associazione	0,70658%	si	Ente partecipato
Federcasa	3 - Ente partecipato	Indiretta di Acer	Associazione	0,00011%	si	Ente partecipato

- costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell'art. 11-*ter*, D.lgs. n. 118/2011:

Ente/Società	Tipologia	Diretta/Indiretta	Forma giuridica	% di partecipazione	GAP	Motivo GAP
Serramazzone Patrimonio S.r.l.	4 - Società controllata	Diretta	S.r.l.	100,00000%	si	Società controllata

- costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 11-*quater*, D.lgs. n. 118/2011, le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Ente/Società	Tipologia	Diretta/Indiretta	Forma giuridica	% di partecipazione	GAP	Motivo GAP
Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di modena S.p.A.	5 - Società partecipata	Diretta	S.p.A.	0,16210%	no	Società partecipata non affidataria diretta di servizi pubblici locali
Seta S.p.A.	5 - Società partecipata	Diretta	S.p.A.	0,04000%	no	Società partecipata non affidataria diretta di servizi pubblici locali
Hera S.p.A.	5 - Società partecipata	Diretta	S.p.A.	0,02162%	no	Società quotata
Acquedotto Dragone Impianti S.r.l.	5 - Società partecipata	Diretta	S.r.l.	18,00000%	no	Società partecipata non affidataria diretta di servizi pubblici locali
Cambiamo S.p.A.	5 - Società partecipata	Indiretta di Acer	S.p.A.	0,34569%	no	Società partecipata non affidataria diretta di servizi pubblici locali
Ervet S.p.A.	5 - Società partecipata	Indiretta di Acer	S.p.A.	0,00423%	no	Società partecipata non affidataria diretta di servizi pubblici locali

- società partecipate del Comune che, dopo valutazione dei parametri, non saranno inserite nel Gruppo amministrazione pubblica: non ricorre la fattispecie;

**Ritenuto** conseguentemente di definire l'elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel **perimetro di consolidamento**, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2021:

Ente/Società	Tipologia	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAVI	controllo totale attiv	controllo patrimonio netto	controllo ricavi caratteristi	Consolidare	Motivo consolidare
Lepida S.c.p.A.	3 - Ente partecipato	106.818.306,00	73.841.727,00	68.184.400,00	rilevante	rilevante	rilevante	si	I parametri di rilevanza risultano superiori
Serramazzone Patrimonio S.r.l.	4 - Società controllata	10.810.553,00	6.528.441,00	530.733,00	rilevante	rilevante	rilevante	si	Società totalmente partecipata
Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena	3 - Ente partecipato	53.794.239,00	14.413.108,00	14.940.555,00	rilevante	rilevante	rilevante	si	I parametri di rilevanza risultano superiori
Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile	3 - Ente partecipato	1.513.015,00	258.527,00	2.163.747,00	rilevante	irrilevante	rilevante	si	I parametri di rilevanza risultano superiori
Federcasa	3 - Ente partecipato	1.466.272,00	452.719,00	2.152.071,00	rilevante	irrilevante	rilevante	si	I parametri di rilevanza risultano superiori

**Ravvisata** la necessità di provvedere in merito;

**Visti**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visti** i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili;

Con voti unanimi favorevoli espressi nel corso del collegamento audio video;

**DELIBERA**

- 1) di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Serramazzoni:

**GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)**

Ente/Società	Tipologia	Diretta/indiretta	Forma giuridica	% di partecipazione	GAP	Motivo GAP
Lepida S.c.p.A.	3 - Ente partecipato	Diretta	S.c.p.A.	0,00143%	si	Ente partecipato
Serramazzoni Patrimonio S.r.l.	4 - Società controllata	Diretta	S.r.l.	100,00000%	si	Società controllata
Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena	3 - Ente partecipato	Diretta	Consorzio	0,94000%	si	Ente partecipato
Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile	3 - Ente partecipato	Diretta + indiretta ACER	Associazione	0,70658%	si	Ente partecipato
Federcasa	3 - Ente partecipato	Indiretta di Acer	Associazione	0,00011%	si	Ente partecipato

- 2) di includere, sulla base della ricognizione svolta al punto 1) e delle condizioni di rilevanza, nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, ex art. 11-bis, D.lgs. n. 118/2011 i seguenti enti e società:

Ente/Società	Tipologia	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAVI	controllo totale attiv	controllo patrimonio netto	controllo ricavi caratteristi	Consolidare	Motivo consolidare
Lepida S.c.p.A.	3 - Ente partecipato	106.818.306,00	73.841.727,00	68.184.400,00	rilevante	rilevante	rilevante	si	I parametri di rilevanza risultano superiori
Serramazzoni Patrimonio S.r.l.	4 - Società controllata	10.810.553,00	6.528.441,00	530.733,00	rilevante	rilevante	rilevante	si	Società totalmente partecipata
Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena	3 - Ente partecipato	53.794.239,00	14.413.108,00	14.940.555,00	rilevante	rilevante	rilevante	si	I parametri di rilevanza risultano superiori
Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile	3 - Ente partecipato	1.513.015,00	258.527,00	2.163.747,00	rilevante	irrilevante	rilevante	si	I parametri di rilevanza risultano superiori
Federcasa	3 - Ente partecipato	1.466.272,00	452.719,00	2.152.071,00	rilevante	irrilevante	rilevante	si	I parametri di rilevanza risultano superiori

# COMUNE DI SERRAMAZZONI

Provincia di Modena

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E APPROVAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

Lì, 27.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristina MONTANARI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

Lì, 27.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cristina MONTANARI



# **COMUNE DI SERRAMAZZONI**

Provincia di Modena

## **DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 102 del 29/07/2022**

OGGETTO:

**INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DA INCLUDERE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) E APPROVAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO  
IL SINDACO  
BARTOLACELLI CLAUDIO**

**FIRMATO  
IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
MONTANARI CRISTINA**

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Serramazzoni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.*